

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO di STRADELLA
(Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado)
Via Repubblica,48 – 27049 STRADELLA
tel. 0385/48053 tel. 0385/48136
C.F. 93012910183 – Cod. Mecc. PVIC822002
e-mail : pvic822002@istruzione.it – PEC:pvic822002@pec.istruzione.it
sito: www.istitutocomprensivostradellapv.edu.it

LA VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Art.11

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate (INVALSI) di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Tenendo conto del DLSG sopra citato, l'IC traccia alcune linee generali valide per i tre ordini di scuola.

“Capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle rispettive situazioni di minorazione”. C.M. 22 settembre 1988, n.262 e cfr. art. 15 O.M. 21 maggio 2001, n.90, pertanto, rappresentano criteri di valutazione:

- Il raggiungimento degli obiettivi in base alle potenzialità
- I progressi fatti rispetto alla situazione di partenza
- La partecipazione e l'attenzione dimostrata
- L'impegno nell'organizzazione ed esecuzione del lavoro

Fermo restando che la valutazione degli alunni con disabilità è un diritto dell'alunno stesso e assume un significato fondamentale nel processo formativo, in un'ottica di spinta motivante all'apprendimento poiché permette di constatare il cammino percorso e i progressi ottenuti, il GLH stabilisce che:

- la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI
- la valutazione è compito di tutti gli insegnanti
- la famiglia ha diritto alla condivisione della stesura del PEI

Nel momento in cui emerga la necessità di differenziare fortemente gli obiettivi (non essendo riconducibili al curriculum d'insegnamento disciplinare), in tutte o quasi tutte le discipline ai voti riportati nello scrutinio finale, si aggiunge, nelle certificazioni/attestazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. (O.M. 21 Maggio 2001, n.90). Tale precisazione non va però inserita nei tabelloni affissi all'albo dell'Istituto.

Questo vale anche per le prove nazionali INVALSI che possono essere personalizzate (ridotte, adattate, o interamente sostituite).

Nello specifico:

SCUOLA INFANZIA

Nella scuola dell'infanzia, la valutazione avviene tramite i campi di esperienza:

- ▶ "Il corpo ed il movimento" (campo psicomotorio);
- ▶ "Immagini, suoni, colori" (campo espressivo);
- ▶ "I discorsi e le parole"(campo linguistico); "
- ▶ "La conoscenza del mondo" (campo matematico-scientifico; oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio);
- ▶ " Il sè e l'altro" (campo emotivo, affettivo relazionale).

Per gli alunni con disabilità, gli obiettivi verranno adeguati in base alle esigenze del singolo bambino.

SCUOLA PRIMARIA

Nella Scuola Primaria, la valutazione del percorso e delle competenze degli alunni diversamente abili si basa sugli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI). Il PEI è costituito da una programmazione individualizzata/personalizzata centrata sulle potenzialità dell'allievo e prevede una valutazione calibrata sugli obiettivi specifici individuati nell'itinerario didattico corrispondenti a quelli previsti dai curricula d'insegnamento. In questo documento, si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti predisposti per ciascun alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere uguale a quella della classe o in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati - differenziati. Nel caso in cui l'alunno segua la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate; qualora l'alunno segua una programmazione ridotta o differenziata, la valutazione considera il percorso compiuto dall'alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite. Nel caso di alunni disabili, la cui programmazione educativo-didattica sia completamente differenziata rispetto alle discipline del curriculum standard, è necessario rifarsi alle aree indicate nel Profilo Dinamico Funzionale, indicando per ciascuna di esse le fasi significative di miglioramento.

COMPETENZE

La certificazione delle competenze per le alunne e gli alunni con disabilità verrà redatta sul modello nazionale, a cui si potrà aggiungere, se necessario, una nota esplicativa in relazione agli obiettivi indicati nel PEI.

SCUOLA SECONDARIA

Un elemento del Piano Educativo Individualizzato degli studenti è la definizione dei criteri o dei metodi di valutazione. Anche se gli obiettivi didattici sono sostanzialmente uguali a quelli dei compagni, la situazione di disabilità può a volte richiedere che vengano attivate delle procedure molto diverse nel momento in cui si vada ad accertare il loro raggiungimento.

Per quanto riguarda l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, le prove (prova scritta di italia, matematica, I° e II° lingua comunitaria, Invalsi) sostenute dagli alunni con disabilità potrebbero essere uguali a quelle sostenute dal resto della classe, semplificate nei contenuti o completamente differenziate; tali prove saranno strutturate in modo da valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI, in accordo con quanto stabilito all'interno del CdC.

Le prove differenziate potranno essere sostenute con l'ausilio di attrezzature tecniche, sussidi didattici, nonché ogni altro ausilio utilizzato nell'anno in corso.

Gli alunni DVA sosterranno le prove INVALSI in modalità cartacea o digitale; le stesse saranno predisposte dai docenti in modo semplificato o completamente differenziato. In casi di particolare eccezionalità, gli alunni potranno anche essere esonerati dalla prova stessa.

La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione di partenza definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento, predisposti nel Piano Educativo Individualizzato. Si useranno per costoro le scale valutative stabilite all'interno dell'Istituto. La valutazione delle prove Invalsi, se differenziate, non avrà valore su scala nazionale.

Superando queste prove, l'alunno consegnerà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito.

Per gli alunni e le alunne che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi, in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo valido per l'iscrizione e la frequenza alla scuola secondaria di secondo grado.

COMPETENZE

La certificazione delle competenze per le alunne e gli alunni con disabilità verrà redatta sul modello nazionale, a cui si potrà aggiungere, se necessario, una nota esplicativa in relazione agli obiettivi indicati nel PEI.